



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-195.0.0.-10

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di gennaio la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di dirigente della Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21 QUINQUIES, L. 241/1990, PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, DELLA D.D. 2023-195.0.0.-37.

Adottata il 23/01/2024
Esecutiva dal 24/01/2024

23/01/2024	TARTAGLIA CHIARA
24/01/2024	TARTAGLIA CHIARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-195.0.0.-10

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21 QUINQUIES, L. 241/1990, PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, DELLA D.D. 2023-195.0.0.-37.

LA DIRIGENTE

Visti:

- gli artt. 107, 153, comma 3, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- la L. n. 241/1990, sul “Procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 21 *quinquies*, “Revoca del provvedimento”;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, “Testo unico sul pubblico impiego”;
- il Titolo I° del D. Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2023, con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

Premesso che:

- il Comune di Genova è proprietario del civico impianto sportivo denominato “Valletta Cambiaso – Beppe Croce”, sito in via Ricci 1/3, Genova;
- suddetto civico impianto è gestito dalla Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l., in virtù del contratto di concessione recante cron. n. 68350 del 12/04/2019, con scadenza prevista per l’11/04/2039;

Premesso, inoltre, che in data 15 novembre 2018 veniva pubblicato sul sito istituzionale del “Dipartimento per lo Sport” il “Bando Sport e Periferie”, finalizzato alla selezione di richieste di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

intervento da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie e che, a seguire, la Società Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l., presentava domanda per accesso al finanziamento;

Preso atto che:

- con il Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport del 19 dicembre 2019, veniva approvata la graduatoria finale dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2018, dove si prevedeva il finanziamento prioritario dei progetti collocati in graduatoria, i quali comportassero una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie", anno 2019, per un importo pari ad € 27.700.000,00;

Considerato che la riqualificazione dell'impianto Valletta Cambiaso – Beppe Croce" risultava ricompreso in detta graduatoria;

Rilevato che il Dipartimento per lo Sport richiedeva successivamente, per l'intervento di riqualificazione anzidetto, modalità di espletamento tramite un appalto pubblico, definendo pertanto il Comune di Genova quale Stazione Appaltante;

Evidenziato che:

- per la realizzazione dell'intervento di "riqualificazione dell'impianto Valletta Cambiaso", in data 12/04/2022, veniva stipulato, come previsto dal bando, uno specifico "Accordo per il Trasferimento del Contributo", il cui contenuto si richiama, sottoscritto dal Comune di Genova, PCM – Dipartimento per lo Sport e Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l.;
- la Cristoforo Colombo Beach Club S.S.D. a r.l. trasmetteva, in data 20/12/2022, al Comune di Genova il progetto definitivo *ex art.* 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice in vigore all'epoca della procedura),

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-37, adottata dalla Direzione Sport ed esecutiva dal giorno 18/03/2023, le cui motivazioni e disposizioni qui si richiamano per meglio esplicitare le ragioni dell'adozione del presente provvedimento, si provvedeva, ricevuto il progetto da parte del concessionario in data 20/12/2022, ad approvare le modalità di espletamento della "gara d'appalto" relativa ai lavori di riqualificazione dello stadio del Tennis di Genova "Beppe Croce" e la relativa documentazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto, inoltre, che, così come risultante da Prot. 12/04/2023.0163127.U – allegato parte integrante - la Direzione Stazione Unica Appaltante comunicava la “proposta di aggiudicazione” in favore dell’operatore economico GEA S.R.L., rimandando, di fatto, alla Direzione Sport la responsabilità in ordine all’adozione del provvedimento di aggiudicazione;

Preso atto, inoltre, che, come risultante da Prot. 27/04/2023.0186794.E, Sport e Salute S.p.A., “su indicazione del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, comunicava alla presente Civica Amministrazione il “definanziamento *ex lege*”, relativamente all’intervento in oggetto (i lavori di riqualificazione dello stadio del tennis B. Croce) per eccezioni in ordine alle tempistiche previste dal D.L. n. 34/2019, che venivano contestate dalla Direzione Sport con nota Prot. 26/05/2023.0235855.U, rilevando che *l’iter* della procedura era dipeso da circostanze non afferenti la competenza dell’Ente;

Considerato che allo stato non è pervenuto alcun riscontro alla predetta nota di contestazione recante Prot. 26/05/2023.0235855.U;

Rilevato che, a fronte dell’intervenuta comunicazione in ordine al definanziamento, descritta al punto precedente, non si è addivenuti ad “aggiudicazione definitiva”, con relativo provvedimento da parte della Direzione Sport, nei confronti dell’operatore economico GEA S.R.L., proprio per il venir meno della possibilità di far fronte agli impegni economici assunti con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-37;

Considerato che:

- a fronte della suddetta comunicazione, venuto meno il finanziamento proveniente dal Fondo Sport e Periferie, si verificava una sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie per addivenire alla realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo Valletta Cambiaso, che comunque rimangono a carico del concessionario in forza degli obblighi derivanti dal contratto di concessione;
- si rende dunque opportuna una riconsiderazione e rivalutazione delle esigenze dell’amministrazione in ordine alla questione in oggetto, ovvero la aggiudicazione definitiva nei confronti dell’operatore economico e la relativa stipula del contratto d’appalto;

Richiamato l’art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il quale prevede che: “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Richiamati i “Principi generali dell’attività amministrativa”, così come previsti dalla menzionata L. n. 241/1990 agli artt. 1 e ss., nonché l’art. 97 della Costituzione, riguardo al “buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione”;

Considerato, inoltre, che l’attività della Pubblica Amministrazione è vincolata nella sua finalità del “soddisfacimento dell’interesse pubblico”, ma “libera” nella facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico stabilito dalla legge, o comunque nel potere di individuare, sulla base di una valutazione di opportunità, il modo migliore per perseguire un fine rispondente alla causa del potere esercitato;

Ritenuto necessario rivalutare l’opportunità di stipulare un contratto d’appalto con un operatore economico, dovendo nel caso reperire in altro modo le risorse economiche necessarie per effettuare i lavori di riqualificazione, si considera opportuno esercitare quel “potere di revoca in autotutela”, come definito dall’art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, revocando la Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-37, con la quale sono state determinate le modalità di “gara”;

Considerato, infine, che:

- la revoca del provvedimento amministrativo, atto di ritiro con effetto non retroattivo, che presuppone non un vizio di legittimità, bensì una nuova valutazione dell’opportunità del provvedimento ritirato, espressione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, ha efficacia c.d. *ex nunc*, gli effetti dell’atto revocato cessano solo dal momento dell’operatività della revoca, mentre restano in piedi gli effetti già prodotti in precedenza;
- non incidendo l’atto revocato su “rapporti negoziali”, non ritenendosi configurata, per la procedura oggetto di revoca, alcuna responsabilità precontrattuale *ex art.* 1337 del Codice Civile per l’operatore “primo in graduatoria”, né alcun pregiudizio nei confronti dei “soggetti interessati” dal provvedimento originario, la Civica Amministrazione reputa di non dover liquidare somme a titolo di indennizzo secondo quanto disposto dal comma 1 *bis* dell’art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990;

Dato atto, infine, che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Claudio Pinellini, responsabile del procedimento, il quale attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000 provvedendo, inoltre, a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-37, adottata dalla Direzione Sport, esecutiva dal giorno 18/03/2023;
3. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza *ex* art. 20 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio *online*.

LA DIRIGENTE

Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Prot. Telematico

prat. 52/2023

12 aprile 2023

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per l'affidamento delle OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL TENNIS DI GENOVA "BEPPE CROCE" – MOGE 21024

CIG: 958484939D

Alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race

R.U.P.: Ing. Chiara Tartaglia
ctartaglia@comune.genova.it

Referente tecnico: Arch. Maddalena Besio
mbesio@comune.genova.it

Referente CIG: Laura Cucciniello
lcucciniello@comune.genova.it

e p.c.

Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni:
asslavoriemantenzioni@comune.genova.it

Si comunica che il giorno 12 aprile 2023 ha avuto luogo la seduta pubblica della procedura negoziata telematica di cui in epigrafe, all'esito della quale, ai sensi dall'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, è risultata la migliore offerta quella presentata dalla seguente impresa:

GEA SRL

codice fiscale 01383330998

con sede in Genova, Via Venezia n. 29 R, 16126

Telefono 3738399998 – PEC: geasrlpec@pec.it

che ha offerto la percentuale di ribasso del 23,14% (ventitrevirgolaquattordicipercento).

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'art. 23 comma 16 del Codice, è stato indicato negli atti di gara che l'incidenza del costo della manodopera è pari a Euro 201.275,53 e che l'operatore economico primo in graduatoria, nel rispetto dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, ha indicato quale proprio costo della manodopera Euro 131.500,00.

Si fa presente che essendo il numero delle imprese ammesse alla gara inferiore a cinque, non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia e di conseguenza non è stata effettuata l'esclusione delle offerte anomale.

Si trasmette in allegato l'offerta economica.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Responsabile Gare Area Lavori

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO

documento sottoscritto digitalmente

Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova
Tel. 010557 2292/2331/2190 – Fax 010 5572779
PEC: garecontratticomge@postecert.it